

IL SINDACO: _____
f.to Bevilacqua Antonio Calogero

GLI ASSESSORI:

FIRMA

Salerno Sebastiano	
Corvo Laura	f.to Corvo Laura
Laplaca Michele	f.to Laplaca Michele

IL VICE SEGRETARIO : _____
F.TO Di Gregorio Giovanna

N. del registro pubblicazioni.

Affissa all’albo Pretorio dal 19/02/2016 al 04/03/2016 .

Pietraperzia, li
Il Messo _____

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comune dal 19/02/2016 al 04/03/2016 ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91. Pubblicata all’albo Pretorio on line dal _____ al _____ come _____

Certificato di pubblicazione n. _____ del _____

Pietraperzia, li _____
IL SEGRETARIO GENERALE _____

ESECUTIVITÀ	La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio _____
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune; Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:	_____
DICHIARA	Pietraperzia, li _____
Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:	Il Responsabile dell’ufficio _____
X 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo dall’Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)	Per ricevuta di adempimento _____
2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione (atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)	Pietraperzia, li _____
Il Vice Segretario f.to G.Di Gregorio	Il Responsabile del Servizio _____

Pietraperzia, li 18/02/2016

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pietraperzia, li _____
Il Responsabile _____



COMUNE DI PIETRAPERZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 18/02/2016

Settore – Responsabile: Affari Generali

OGGETTO: **Mandato al Sindaco a conferire incarico legale per costituirsi avanti il Tribunale di Enna in appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Enna n. 84/2015 emessa in relazione alla definizione del giudizio di opposizione al D.I. 31/14 – R.G. 66/2014.**

L'anno duemilaSEDICI, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 15,30 , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Dott. **Bevilacqua Antonio Calogero** – Sindaco e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

1. Salerno Sebastiano		A.			
2. Corvo Laura	P.				
3. Laplaca Michele	P.				
4. _____					

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune Dott. **Giovanna Di Gregorio**.

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12 L.R. 30/2000.

- IL CAPO SETTORE
- che con Prot. **n. 1649** del **1.2.2016**, è pervenuta al Comune di Pietraperzia comunicazione con cui, il legale patrocinatore dell’Ente Avv. Filippo Bevilacqua ha notiziato che, con Sentenza n. **84/2015** del **28.12.2015**, il Giudice di Pace di Enna, in relazione al giudizio di opposizione proposto dalla Sig.ra Margani Giuseppa, n.q. di tutrice del Sig. Ferro Francesco, avverso il D.I. **n. 31/14** con cui il Comune di Pietraperzia chiedeva alla stessa il pagamento della quota di partecipazione a carico del fruitore per le spese dall’Ente sostenute per il ricovero del soggetto disabile all’interno di strutture di assistenza, ha deciso revocando il detto decreto ingiuntivo, rideterminando l’importo finale dall’ingiunto dovuto per **€ 1.747,13** anziché la maggior somma ingiunta per **€ 2.912,80**;
 - che peraltro, in seno alla superiore sentenza, nel motivare in ordine alla diversa determinazione dell’importo dovuto dall’ingiunto, seppur condannandolo al pagamento di tale diverso importo, contraddicendo il pacifico principio della soccombenza delle spese conseguente alla condanna, ha comunque inopinatamente condannato il Comune di Pietraperzia alla refusione delle spese di lite, per un ammontare pari ad **€ 1.276,00** oltre accessori di legge, argomentando che “...*in ordine alle spese, tenuto conto che la debitrice non avrebbe avuto altra possibilità, oltre quella della odierna*

opposizione, per impedire che l'opposto decreto divenisse un titolo definitivamente esecutivo anche per le somme non dovute, vengono poste a carico dell'opposto (Ente Comune)....".

CONSIDERATO:

che, quanto sopra argomentato e disposto in ordine al pagamento delle spese di lite, oltre che esporre l'Ente ad un pagamento ingiusto, specie in considerazione dell'affermazione del diritto al pagamento delle spese di compartecipazione di cui al decreto ingiunto ed opposto (seppure, se per un importo diverso, comunque rideterminato), comunque determina un maggiore interesse del Comune al fine di proporre appello, avverso la superiore sentenza n. 84/2015 emessa dal Giudice di Pace di Enna in data 28.12.2015, per vedere riaffermato un principio di diritto in relazione al pagamento delle spese di lite susseguenti alla soccombenza, ovvero per la rideterminazione dell'esatto importo richiesto ed ingiunto, per come dagli uffici calcolato sulla base della documentazione versata al fascicolo del soggetto fruitore del servizio di che trattasi.

RITENUTO, QUINDI:

opportuno costituirsi in appello avverso la predetta sentenza n. 84/2015, per affermare la legittimità dell'operato dell'Ente, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, e per quant'altro dovesse emergere da un più approfondito studio della problematica giuridica sottesa;

SI PROPONE

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa, avente ad oggetto l'autorizzazione al Sindaco a conferire incarico legale per proporre appello avanti il Tribunale di Enna avverso la sentenza n. 84/2015 emessa dal Giudice di Pace di Enna in data 28.12.2015, in relazione alla causa n. 66/2014 nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 31/2014.

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a nominare con proprio atto il legale che dovrà curare gli interessi dell'Ente, prevedendo con la presente deliberazione un pre-impegno di **€ 1.772,83** siccome occorre per l'incarico, al T.F.S.I. 01.01.02.03 – Cap. 124 – Cod. SIOPE 1331 dell'approvando Bilancio 2016, importo così determinato (in relazione ai parametri di cui al D.M. 55/2014, diminuiti del 50%) anche in considerazione che trattasi di giudizio di appello a sentenza del Giudice di pace, comunque di competenza del Tribunale in composizione monocratica (scaglione di valore da € 1.001,00 a 5.200,00), nonché della problematica oggetto di causa.

3. DI DARE ATTO, che al fine del conferimento del presente incarico, valgono le condizioni contrattuali di cui al disciplinare di incarico che verrà sottoscritto tra l'Ente ed il legale di fiducia.

Allegati per l'esame

Allegati per parte integrante

1) Nota comunicazione avvocato del 1.2.2016

1) _____

2) Copia Sentenza n. 84/2015

2) _____

3) _____

3) _____

4) _____

4) _____

L'Istruttore del procedimento amministrativo

Settore Ufficio

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000

si esprime parere FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Addì 17/02/2016

Il Resp. del servizio.

Il Capo settore

.....

. . f.to G.Di Gregorio

Settore Ufficio

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000

Si esprime parere _____ in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di **€ 1.772,83**

Va imputata al cap. 124 (M.P.T. 1.2.1.3.) IPR N.35

Addì . 17/02/2016

Il Capo settore Ragioneria

F.TO G.MARINO

Visto: L'Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa palesemente:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Altresì, stante l'urgenza

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, il presente atto con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.